

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

30 luglio 2019

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto").

Il Regolamento è applicabile nella sua interezza a partire dal 21 luglio 2019¹, mentre alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell'ordinamento nazionale. In particolare, si tratta delle disposizioni relative all'innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l'emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato, dell'esenzione per la quotazione di titoli disposta da un'autorità di risoluzione² e della disposizione che consente agli stati membri di individuare la soglia, non superiore a € 8 milioni, al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto³.

Il Regolamento Prospetto prevede una serie di disposizioni attuative contenute in due Regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea il 14 marzo u.s. e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 giugno 2019. Il primo Regolamento⁴ reca disposizioni sulle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti, la pubblicità relativa ai titoli, i supplementi al prospetto e il portale di notifica; il

¹ Ai sensi dell'art.46, par.3, del Regolamento Prospetto: "3.I prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/71/CE prima del 21 luglio 2019 continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, se questa seconda scadenza è precedente.

² Cfr. delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017.

³ Cfr. Delibera Consob n. 20686 del 9 novembre 2018, di modifica del Regolamento Emittenti, che ha elevato la soglia di esenzione da € 5 milioni a € 8 milioni.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019.

secondo⁵, sul formato e contenuto, controllo e procedure di approvazione del prospetto. Non è stato invece ancora adottato dalla Commissione UE l'atto delegato relativo al contenuto del documento di esenzione in caso di offerte pubbliche di scambio o fusioni⁶. Peraltro, non è stato ancora emanato il c.d. regolamento *SME Listing*⁷, sui mercati di crescita per le PMI, su cui è stato raggiunto un accordo politico fra le Istituzioni UE.

Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell'ordinamento nazionale determinando l'immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.

A tal fine il Disegno di legge n. 944, di delegazione europea 2018 ("LDE 2018"), approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e attualmente all'esame del Senato, reca all'art. 8, comma 3, i principi e i criteri specifici per la delega al governo finalizzata ad introdurre tutte le modifiche al TUF necessarie per l'attuazione del Regolamento Prospetto⁸. L'applicazione diretta del nuovo *corpus* normativo nell'ordinamento nazionale ha comportato la necessità di ricostruire il quadro normativo effettivamente applicabile, tenuto conto della natura sovraordinata delle disposizioni di matrice europea, nonché del criterio di specialità in relazione alle materie trattate.

Il processo di attuazione del Regolamento Prospetto consiste, infatti, in una revisione delle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dalla Consob che preveda essenzialmente l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'introduzione di norme volte a colmare eventuali ambiti discrezionali rimessi ai singoli ordinamenti nazionali.

Nelle more della promulgazione della LDE, in data 20 giugno 2019 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente le modifiche regolamentari da apportare al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento Prospetto, sulla base delle deleghe regolamentari attualmente attribuite alla Consob a legislazione vigente, in modo da consentire agli *stakeholders* di poter disporre quanto prima di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁶ In merito a tale atteso atto delegato, l'ESMA, su richiesta della Commissione europea, ha predisposto un parere tecnico, pubblicato il 29 marzo u.s., riguardante il contenuto minimo delle informazioni descrittive dell'operazione e dell'impatto sull'emittente da riportarsi nei documenti di esenzione sopra citati.

⁷ Proposta di Regolamento che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

⁸ Tali criteri prevedono, tra l'altro:

- la designazione della Consob quale autorità competente ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, e l'attribuzione alla stessa del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate all'art. 38 del Regolamento;
- il potere alla Consob di esercitare la facoltà prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento che consentirebbe di prevedere, quando l'Italia è Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi del prospetto relativa ai titoli con una parte del *key information document* (KID);
- l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa il 10 luglio 2019. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 8 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
Assosim	Associazione	Intermediari finanziari
ABI	Associazione	Banche
Latham&Watkins – Linklaters – White&Case	Studi legali	Consulenza
Assonime	Associazione	Società emittenti
RCCD	Studio legale	Consulenza
DLA Piper	Studio legale	Consulenza
Borsa Italiana	Gestore di mercato	Finanza
Clifford Chance	Studio legale	Consulenza

Inoltre, in data 11 luglio 2019 è stato approvato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI).

I citati contributi sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Di seguito si rappresentano in forma sintetica gli esiti della consultazione svolta e, laddove siano pervenute osservazioni, le analisi che hanno portato a confermare o a modificare le disposizioni del Regolamento Emittenti sottoposte alla consultazione del mercato. Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 20 giugno 2019 e disponibile sul sito internet della Consob.

Nell'articolo allegato alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Emittenti definitivamente adottato e quello posto in consultazione.

2.2 Osservazioni di carattere generale

In via generale, il COMI e gli altri rispondenti hanno evidenziato un apprezzamento delle modalità seguite per l'adeguamento alla normativa europea e la conseguente opera di coordinamento effettuata tra le norme del Regolamento Prospetto e le esistenti disposizioni secondarie in materia offerta al pubblico di titoli e ammissione alle negoziazioni.

Dalle risposte alla consultazione, peraltro, è emerso un forte invito a semplificare per quanto possibile, l'*iter* di presentazione, controllo, approvazione e pubblicazione dei prospetti, nonché ad uniformare le prassi applicative al fine di appianare le divergenze che emergono dal diverso approccio regolamentare adottato nei diversi Stati membri. Al contempo, i rispondenti alla consultazione hanno sollevato il problema relativo alla presenza, a livello nazionale, di regole, procedure e prassi che conducono alla redazione di prospetti di eccessiva lunghezza e complessità, spesso contenenti numerose informazioni non "*material*", con conseguente aggravio di tempi e costi, cui non necessariamente corrisponde un più incisivo livello di tutela dei consumatori. In relazione a tale ultimo aspetto, è stato, inoltre, evidenziato come la lunghezza dei prospetti non risulti proporzionata alle dimensioni dell'emittente (misurate in termini di capitalizzazione).

Tra i partecipanti alla consultazione, è dunque diffuso l'auspicio a evitare fenomeni di *gold-plating* e ad un utilizzo, in un più ampio numero di casi, di prospetti abbreviati e semplificati che si concentrino sulle informazioni di maggiore rilevanza per gli investitori (sul modello delle "*offering circulars*"), sfruttando i margini di flessibilità consentiti dalla disciplina europea.

Coerentemente con questa prospettiva, il COMI in particolare ha auspicato che la Consob sviluppi e adotti prassi volte a imporre la redazione dei prospetti secondo un linguaggio "piano" d'immediata comprensione anche per gli investitori meno sofisticati e un approccio che limiti le duplicazioni di informazioni e miri a evitare il sovrapporsi di funzioni di controllo.

Valutazioni

La nuova normativa europea sul prospetto informativo, in quanto contenuta in un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, si prefigge lo scopo, evidenziato nelle risposte alla consultazione, di armonizzare la normativa in materia, prevedendo oneri proporzionati alla tipologia di operazione e alle caratteristiche dell'impresa emittente, uniformando le prassi di vigilanza delle Autorità cui compete l'approvazione del prospetto. Sotto quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza il ruolo che verrà assunto dall'ESMA e dalla Commissione europea, al fine di garantire un'interpretazione ed una applicazione uniforme della disciplina. Va, peraltro, evidenziato che la problematica della crescita della dimensione dei prospetti è innanzitutto un fenomeno europeo e non solo italiano, come evidenziato dalla stessa ESMA, ad esempio nel suo documento relativo agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ai sensi del regolamento sul prospetto dove si evidenzia come "*La «crescita inflazionaria delle dimensioni» dei prospetti, un fenomeno che può essere direttamente attribuibile anche all'inclusione di grandi quantità di informazioni relative a ciascun fattore di rischio inserito in un prospetto, può pregiudicare la comprensibilità di un prospetto*".

Le modifiche al regolamento emittenti, oggetto di illustrazione nella presente relazione, tengono conto dell'esigenza di armonizzazione e saranno seguite da una revisione, già in atto, degli

orientamenti e degli altri atti di *soft law* emanati dalla Consob in materia di prospetto per l'offerta pubblica o per l'ammissione a quotazione di titoli⁹.

2.3.1 Riorganizzazione della Parte II (Appello al pubblico risparmio) e della Parte III (Emittenti) del Regolamento Emittenti

Con le modifiche regolamentari oggetto di illustrazione si è proceduto innanzitutto all'abrogazione delle norme che insistono su materie ormai disciplinate dal Regolamento Prospetto. Tra queste si segnalano in particolare quelle relative alla pubblicazione del prospetto, alla sua validità e alle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto relativo all'offerta al pubblico o all'ammissione alle negoziazioni di titoli.

In secondo luogo, è stata prevista una disciplina distinta per i titoli, attraverso un rinvio al Regolamento Prospetto (sia con riferimento all'offerta al pubblico, sia con riferimento all'ammissione alle negoziazioni di titoli), e per i prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali è stata mantenuta la disciplina nazionale se pur con l'opportuno coordinamento con quella europea.

Inoltre, sia con riferimento all'offerta al pubblico sia con riferimento all'ammissione alle negoziazioni, si è ritenuto di trasporre la disciplina riguardante le azioni o quote di OICR chiusi, rispettivamente, nella Part II, Titolo I, Capo II, relativo a tutte le offerte al pubblico di titoli e nella Parte III, Titolo I, Capo II, relativo all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, in quanto tali strumenti finanziari sono ormai ricompresi nella definizione di titoli.

2.3.2 Facoltà di sostituzione delle informazioni sui titoli riportate nella Nota di Sintesi con le informazioni del KID.

Nel testo del Regolamento Emittenti posto in consultazione non è stata esercitata la facoltà prevista in via generale dal Regolamento Prospetto di esigere dagli emittenti/offerenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi del prospetto contenente le informazioni fondamentali sui titoli con una parte del KID previsto dal Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, ferma restando la possibilità degli emittenti di avvalersi di tale facoltà.

Osservazioni

Le osservazioni pervenute in esito alla consultazione, oltre a condividere la scelta operata dalla Consob, hanno condiviso gli elementi già illustrati nel documento di consultazione, che depongono a sfavore dell'obbligo di sostituzione tra i quali, la disomogeneità tra le informazioni contenute nel KID e nella nota di sintesi nonché i diversi criteri di aggiornamento delle informazioni che governano i due documenti. Per ultimo, è stato rappresentato che, anche in caso di esercizio dell'opzione di sostituzione, il KID verrebbe comunque consegnato all'investitore e pertanto, la sua incorporazione nel prospetto non fornirebbe alcun vantaggio, a fronte, invece, di possibili disomogeneità delle informazioni rese agli investitori.

⁹ In merito, si rappresenta che in data 19 luglio u.s. è stata avviata la consultazione sulla Comunicazione relativa ai Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell'ambito della disciplina del Regolamento UE n. 1129/2017 e del Regolamento delegato UE n. 980/2019.

Valutazioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritiene di confermare la scelta adottata in sede di consultazione di non esercitare l'opzione in parola.

2.3.3 Comunicazione alla Consob (articoli 4, 52 e 63 del Regolamento Emittenti)

Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (di seguito "il 1° regolamento delegato") il quale, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j), che la stessa includa: "*ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale*". Pertanto, è stata mantenuta la previsione di un Allegato al Regolamento Emittenti riguardante il contenuto e il formato della domanda di approvazione che integra quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Delegato, apportando, al contempo, alcune modifiche agli articoli 4 e 52 del Regolamento Emittenti volte a semplificare il contenuto di tale comunicazione¹⁰. In particolare, è stato previsto che la domanda di approvazione non debba più recare la sintetica descrizione dell'offerta, atteso che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del Documento di Registrazione. Tali semplificazioni sono state replicate all'art. 63 recante disposizioni relative all'ammissione alle negoziazioni precedute da un'offerta al pubblico.

Inoltre, è stato previsto all'art. 4, comma 1, che "*la domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni*". Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offerti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.

Infine, sono stati integralmente rivisti gli allegati al Regolamento Emittenti (1A e 1I) che contengono gli schemi di domanda di approvazione indicando anche la possibilità di avvalersi degli schemi semplificati o della disciplina dell'approccio proporzionato in caso di prospetto avente contenuto sostanzialmente analogo ad un precedente prospetto approvato dalla Consob (cfr. art. 41 Regolamento Delegato (UE) 2019/980).

Osservazioni

Con riferimento alle modalità di invio della domanda di approvazione, alcuni rispondenti hanno chiesto di prevedere esclusivamente l'invio della domanda con modalità informatiche, coerentemente a quanto disposto dall'art. 42 del 1° regolamento delegato.

In secondo luogo, molti rispondenti hanno manifestato l'auspicio che le modalità tecniche attraverso cui verrà realizzata la piattaforma informatizzata per l'avvio del procedimento siano di facile e immediato utilizzo, assicurando comunque che il metodo informatico prescelto consenta la ricezione e/o il caricamento di documenti di elevate dimensioni tenendo conto degli elementi grafici spesso presenti nei prospetti e nei documenti oggetto di deposito.

¹⁰ In chiave comparatistica, si riporta che sia in Francia che nel Regno Unito sono previste apposite istruzioni e la relativa modulistica per la trasmissione all'Autorità della domanda di approvazione di un prospetto.

Rispetto alle modifiche allo schema di domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (nuovo Allegato 1C) è stato suggerito di valutare l'opportunità di precisare che, ove la domanda di ammissione a quotazione non sia disponibile alla data della domanda di approvazione del prospetto, la stessa debba essere trasmessa in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del prospetto e di chiarire, pertanto, che la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione.

Analoghe considerazioni, *mutatis mutandis*, sono state effettuate in relazione alla richiesta di indicare la “*data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamento*” di cui all'Allegato 1A.

Valutazioni

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di approvazione del prospetto, l'art. 42 del 1° regolamento delegato prevede che “*tutte le bozze del prospetto sono presentate all'autorità competente, attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno*”. Tale disposizione è stata recepita nel modello di domanda di approvazione allegato al regolamento emittenti, dove si chiarisce che la bozza di prospetto allegata alla domanda “*deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile*”. Inoltre sul sito della Consob è già previsto l'invio telematico dell'istanza di approvazione e dei relativi allegati tramite il Sistema Informativo di Approvazione dei Prospetti Emittenti (SIPROEM).

La novità introdotta con le modifiche poste in consultazione è invece quella di prevedere, in alternativa all'invio telematico di una domanda redatta secondo il modello allegato al regolamento emittenti, una procedura di compilazione informatizzata della domanda che guidi l'utente nella compilazione e nell'individuazione dei documenti da allegare, rendendo più semplice e agevole l'avvio dell'istruttoria ed eliminando eventuali problematiche legate all'incompletezza o alla non corretta redazione della domanda di approvazione. Tale alternativa è stata meglio chiarita nel testo finale del dell'art. 4, comma 1, secondo cui: “*la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni*”.

Per quanto riguarda l'ipotesi che la domanda di ammissione a quotazione non sia disponibile alla data della domanda di approvazione del prospetto è stato chiarito negli Allegati 1A e 1C (che sostituisce il precedente Allegato 1I) che la domanda di ammissione deve essere allegata all'istanza solo ove sia stata già presentata al gestore del mercato. Infine, in analogia con quanto previsto per il prospetto costituito da un unico documento, in cui è stata eliminata dal modello di domanda la sintetica descrizione dell'operazione, nel modello di domanda di approvazione del documento di registrazione è stato eliminato l'obbligo di includere la sintetica descrizione dell'emittente e delle sue attività, in quanto dati già presenti nella bozza di documento di registrazione.

2.4 Contenuto del prospetto (art. 5 del Regolamento Emittenti)

Per ciò che riguarda il contenuto del prospetto di offerta si è provveduto ad abrogare tutte le attuali disposizioni (*cfr.* articolo 5 del Regolamento Emittenti), in quanto il contenuto del prospetto è compiutamente disciplinato dal Regolamento Prospetto e dai regolamenti delegati. Tuttavia, poiché l'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto è limitato ai titoli, è stata mantenuta al comma

2, dell'articolo 5, per i prodotti finanziari diversi dai titoli, la previsione che attribuisce alla Consob il potere di stabilire il contenuto del prospetto su richiesta, laddove lo stesso non sia già stato disciplinato in via regolamentare dalla stessa.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 5, 6 e 7 sono state abrogate anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, in quanto attengono al prospetto tripartito utilizzato per i titoli. Infatti, per i prodotti finanziari diversi dai titoli non è previsto alcun formato standardizzato; sarà la Consob a stabilirne di volta in volta, su richiesta dell'emittente, il contenuto.

2.5 Approvazione del prospetto e del supplemento (art. 8 e 53 del Regolamento Emittenti)

Per quanto riguarda i termini per la procedura di approvazione, il Regolamento Prospetto prevede un termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di approvazione, entro il quale l'Autorità competente deve approvare il prospetto. Il termine di 10 giorni è esteso a 20 giorni nel caso in cui la richiesta di approvazione sia effettuata da un emittente che non abbia alcun titolo ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che in precedenza non abbia mai offerto titoli al pubblico. Le analoghe disposizioni precedentemente contenute nel Regolamento Emittenti sono state pertanto abrogate.

In materia di informazioni supplementari, invece, la normativa europea si limita a prevedere che l'Autorità competente possa richiedere informazioni supplementari qualora lo reputi necessario ai fini della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, senza specificare i termini entro i quali l'emittente è obbligato a rispondere alle richieste dell'Autorità. In tali casi i termini di approvazione, sia per le società quotate (o che abbiano già offerto titoli al pubblico) che per quelle non quotate (e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico), sono di 10 giorni decorrenti dal ricevimento delle informazioni. Per i *frequent issuer* i termini sono ridotti a 5 giorni.

I termini per l'invio delle informazioni supplementari, già disciplinati nel testo vigente del Regolamento Emittenti, hanno la funzione di accelerare i tempi di conclusione dell'istruttoria spronando l'emittente a rispondere tempestivamente alle richieste di integrazioni consentendo, altresì, uno svolgimento ordinato e strutturato dell'istruttoria di approvazione. Pertanto, nel testo posto in consultazione è stato proposto il mantenimento di tali termini, prevedendone al contempo una loro riduzione, al fine di accelerare ulteriormente il procedimento istruttorio (*cfr.* Tabella 1).

È stata inoltre mantenuta, salvi alcuni adattamenti formali, la previsione (*cfr.* articolo 8, comma 1) secondo cui, in caso di domanda di approvazione incompleta, la stessa prende data dal giorno in cui perviene la documentazione mancante. È stato proposto, altresì, l'inserimento di un nuovo comma 1-bis all'articolo 8, volto a chiarire che qualora nel corso dell'istruttoria venga inviata una bozza di prospetto contenente nuove informazioni, tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione ivi rappresentata, tale invio deve intendersi come nuova domanda di approvazione.

Inoltre, per evitare che le richieste di integrazione si prolunghino eccessivamente nel caso di richiesta di informazioni supplementari, al comma 5 dell'articolo 8, è stata mantenuta la previsione di durata massima del procedimento entro il quale non si possono più formulare richieste di integrazione al prospetto, ma si deve procedere all'approvazione o al diniego (*cfr.* Tabella 2).

In aggiunta, con riferimento all'ammissione alle negoziazioni è stato precisato (*cf.* articolo 53, comma 3) che il termine che definisce la durata massima del procedimento di approvazione decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato, qualora essa sia intervenuta in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, nel caso di prospetti composti da documenti separati

Tabella 1 - Termini per l'invio di informazioni supplementari e/o di una nuova bozza del prospetto

	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	10 gg.	5 gg.
Titoli già quotati	10 gg.	10 gg.
Titoli non quotati	20 gg.	10 gg.
Altri prodotti finanziari	20 gg.	20 gg.

Tabella 2 - Termini massimi di durata del procedimento

	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	40 gg.	30 gg.
Titoli già quotati	40 gg.	40 gg.
Titoli non quotati	70 gg.	60 gg.
Altri prodotti finanziari	70 gg.	70 gg.

Osservazioni

In esito alle procedure di consultazione, il COMI, e, salvo alcune eccezioni, gli altri soggetti che hanno risposto alla consultazione, hanno manifestato alcune perplessità in merito al mantenimento delle disposizioni relative ai termini procedurali contenute nel Regolamento Emittenti.

In particolare, con riferimento al termine relativo alla completezza della domanda di approvazione (art. 8, comma 1), è stato evidenziato il rischio di far slittare o, addirittura, non far mai decorrere, il termine di 10 giorni per l'approvazione del prospetto. Tale meccanismo infatti attribuirebbe ampia discrezionalità agli uffici nella definizione della completezza della domanda di approvazione e, di conseguenza, nell'attribuzione della data in cui la domanda si considera pervenuta alla Consob e da cui decorrono i termini di approvazione.

Per tali motivi, i rispondenti hanno proposto di eliminare il termine di 10 giorni lavorativi previsto per le verifiche di completezza o, qualora si intendesse mantenerlo, di far decorrere lo stesso dalla data in cui viene presentato il progetto di prospetto, come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 20 del Regolamento Prospetto.

Con riferimento alla nuova previsione del comma 1-*bis*, contenuta nel testo posto in consultazione la maggior parte dei rispondenti ha evidenziato come la stessa risulti particolarmente generica e non permetta di stimare in anticipo l'esito dei termini istruttori. In particolare, vi è il rischio che ogni elemento aggiunto al prospetto a seguito di eventuali richieste da parte della Consob possa sempre astrattamente determinare un "*mutamento sostanziale*" dell'operazione con conseguente chiusura del procedimento istruttorio e necessità di successivo riavvio del medesimo.

Pertanto, è stato suggerito di eliminare tale previsione al fine di non generare incertezza rispetto all'effettiva durata del procedimento istruttorio. In alternativa, è stato suggerito di dettagliarla meglio, fornendo, ad esempio, alcune esemplificazioni del concetto di "mutamento sostanziale" così da circoscrivere e chiarire l'ambito applicativo della nuova previsione e dare maggiore certezza ai termini istruttori.

Per ciò che riguarda i termini relativi alla durata massima del procedimento, il COMI e alcuni rispondenti hanno rilevato che l'espressa indicazione di un termine massimo di durata del procedimento non svolga una funzione acceleratoria dei tempi di conclusione dell'istruttoria, ma anzi contribuisca a "codificare" e "cristallizzare" i tempi medi che normalmente dovrebbero essere impiegati dagli Uffici per l'istruttoria, in contrasto con le più brevi tempistiche previste dal Regolamento Prospetto (10 o 20 giorni a seconda dei casi).

Pertanto, anche in considerazione del fatto che tali termini non sono previsti dal Regolamento Prospetto, la scelta di non prevedere una disciplina italiana relativa a tali tempistiche sembrerebbe essere non solo l'unica che porti ad una piena assunzione di responsabilità sui tempi da parte della Consob, ma anche l'unica coerente con l'ordinamento europeo.

Per converso alcuni rispondenti hanno evidenziato l'opportunità di termini massimi di durata del procedimento di approvazione suggerendo peraltro, in relazione ad alcune specifiche fattispecie, quali le offerte di titoli obbligazionari *wholesale* (quotati in mercati riservati ai soli investitori istituzionali o con valore unitario superiore a 100.000 euro) un'ulteriore riduzione di tali termini.

Anche con riferimento ai termini previsti per l'invio all'Autorità delle informazioni supplementari da questa richieste, il COMI e alcuni dei rispondenti si sono espressi in maniera sfavorevole ritenendo che sia interesse degli stessi emittenti (banche, imprese non finanziarie) accelerare quanto più possibile l'*iter* di approvazione del prospetto a prescindere dalla fissazione di un termine specifico.

Altri rispondenti alla consultazione hanno anche evidenziato come la previsione di un termine per l'invio delle informazioni supplementari, possa indurre l'emittente o l'offerente, a rispettare a qualunque costo la scadenza, a scapito della qualità delle integrazioni presentate all'Autorità.

Infine, alcuni rispondenti hanno chiesto chiarimenti in merito all'estensione delle norme in parola anche alla procedura di approvazione dei supplementi, proponendo, altresì, d'introdurre una disciplina *ad hoc* per i supplementi con termini più ridotti rispetto a quanto previsto in materia di approvazione dei prospetti.

Valutazioni

Per quanto riguarda i termini per la valutazione di completezza della domanda di approvazione previsti all'art. 8, comma 1, occorre precisare che tale disposizione risponde ai principi di lealtà e responsabilità che permeano l'azione amministrativa, ed è riconducibile al dovere del responsabile del procedimento amministrativo di verificare la regolarità dell'istanza [(cfr. art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90)]. Detti principi sono altresì sanciti nel Regolamento Consob sul procedimento amministrativo, il quale, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che "*La domanda è, ove previsto, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla CONSOB ed è corredata della prescritta*

documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento” e, all’articolo 5, prevede l’interruzione del procedimento in caso di domanda incompleta o irregolare, precisando che il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

Peraltro, va evidenziato che una domanda non può configurarsi come incompleta nei casi in cui la stessa disciplina europea precisa che le informazioni e la documentazione da essa prevista per la domanda di approvazione del prospetto non è richiesta ai fini della completezza (valga per tutti l’esempio delle informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, che il comma 3 dell’articolo 19 RP chiarisce debbano essere trasmesse all’autorità scrutinante “*Ove possibile unitamente alla prima bozza di prospetto presentato all’autorità competente, e in ogni caso durante il processo di riesame del prospetto*”). Per quanto concerne, invece, le informazioni e la documentazione richieste dall’autorità scrutinante, l’articolo 42 del Regolamento Delegato n. 2019/980/UE, non a caso rubricato “*Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche*”, prevede che le stesse siano richiedibili “*ai fini del controllo e dell’approvazione del prospetto*”. Anche in questo caso, gli Allegati al RE hanno notevolmente ridotto i casi in cui tali informazioni e documentazione siano richiesti ai fini della completezza.

Inoltre va precisato che il termine di 10 giorni per la verifica prevista dal comma 1 dell’articolo 8 non si aggiunge, in caso di domanda completa, al termine previsto dal Regolamento Prospetto per l’adozione del provvedimento finale in quanto in tale caso la domanda “*prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob*”.

Per quanto riguarda invece la previsione (art. 8, comma 1-*bis* del testo in consultazione), relativa all’ipotesi di modifiche apportate all’operazione in corso di istruttoria, tale norma aveva la funzione di evitare casi in cui, in prossimità della scadenza dei termini massimi fissati dall’art. 8, comma 5 del Regolamento Emittenti, per l’interazione fra autorità e controparti, l’emittente mutasse sostanzialmente la struttura dell’operazione o il proprio profilo economico-finanziario e/o giuridico (ad es. effettuando operazioni di aggregazione particolarmente rilevanti, ecc.).

Ad esito della consultazione si è ritenuto di modificare la proposta di inserimento del citato comma 1-*bis*, individuando - come peraltro suggerito dai contributi pervenuti in consultazione - i casi che determinano un supplemento istruttorio. Tali casi, in particolare, sono stati identificati al comma 5 della disposizione in parola, con riguardo alle ipotesi in cui l’emittente effettui operazioni straordinarie, apporti modifiche al governo societario o al piano aziendale, ovvero pubblici nuove informazioni finanziarie. Inoltre è stato previsto che in tali casi non vi sia la caducazione del procedimento in essere ed il riavvio di un nuovo procedimento di approvazione, ma semplicemente che venga meno l’obbligo per l’Autorità, da essa stessa autoimposto, di rispettare i termini massimi previsti dal suddetto comma 5, entro i quali è possibile interagire con le controparti al fine di modificare e/o integrare il prospetto in istruttoria, fermi restando in ogni caso i termini previsti dall’articolo 20 del Regolamento Prospetto in relazione al controllo e alla decisione di approvazione del prospetto (ossia dieci giorni dalla trasmissione alla Consob del prospetto rivisto o integrato delle informazioni supplementari richieste)¹¹.

¹¹ Si riporta il testo dei primi quattro paragrafi dell’articolo menzionato:

Con riferimento ai termini massimi entro i quali può avvenire l'interazione fra gli uffici e le controparti (art. 8 comma 5, RE), occorre innanzitutto chiarire che la disciplina europea non prevede che durante l'istruttoria debba essere effettuata un'unica richiesta di modifica/inserimento di informazioni supplementari nel prospetto, ma, al contrario, presuppone un processo articolato di scrutinio del documento¹². Tale interazione, peraltro, non può evidentemente continuare all'infinito, per ragioni di efficienza dell'azione amministrativa e di ordinato svolgimento dell'istruttoria, anche in un'ottica di certezza dei rapporti giuridici.

Pertanto, nel testo posto in consultazione sono stati mantenuti, pur riducendoli in alcuni casi, dei termini massimi a tale interazione, scaduti i quali l'autorità deve assumere una decisione finale sull'approvazione del prospetto.

In quest'ottica, in accoglimento delle osservazioni pervenute, nella versione finale delle modifiche al Regolamento Emittenti è stata prevista un'ulteriore ipotesi di riduzione dei termini complessivi di durata del procedimento istruttorio in relazione ai prospetti di quotazione di titoli di debito *wholesale* destinati ad investitori professionali, che siano sostanzialmente simili a prospetti già approvati dalla Consob ai sensi dell'articolo 41 del 1° regolamento delegato. Per tali fattispecie è

“1. Il prospetto non è pubblicato finché il prospetto stesso o tutte le sue parti costitutive non siano stati approvati dalla relativa autorità competente in conformità dell'articolo 10.

2. L'autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto.

Se l'autorità competente non adotta una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel primo comma del presente paragrafo e nei paragrafi 3 e 6, ciò non costituisce approvazione della domanda.

L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto e di eventuali supplementi all'ESMA quanto prima e in ogni caso non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. Il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta pubblica riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico.

Il termine di venti giorni lavorativi si applica solo per la prima presentazione della bozza di prospetto. Qualora siano necessarie integrazioni successive in conformità del paragrafo 4, si applica il termine di cui al paragrafo 2.

4. Qualora l'autorità competente accerti che la bozza di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari:

a) informa l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale circostanza tempestivamente e al più tardi entro i termini previsti indicati al primo comma del paragrafo 2, o ove applicabile, del paragrafo 3, calcolati a partire dalla presentazione della bozza di prospetto e/o delle informazioni supplementari; e

b) specifica chiaramente le modifiche o informazioni supplementari necessarie.

In tali casi, il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 si applica solo a partire dalla data in cui un progetto rivisto di prospetto o le informazioni supplementari richieste sono trasmessi all'autorità competente”.

¹² Innanzitutto, il Considerando (26) del Regolamento Delegato n. 2019/980/UE, che integra il RP per quanto riguarda, fra l'altro, proprio il controllo e l'approvazione del prospetto, il quale esplicitamente prevede che *“Pertanto la decisione dell'autorità competente di approvare la bozza di prospetto può richiedere vari cicli di analisi della bozza stessa e dei successivi miglioramenti da parte dell'emittente [sottolineatura aggiunta], dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per assicurare che questa risponda ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza”*. D'altra parte, che siano possibili più richieste di integrazioni si evince anche dal secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 20 RP, il quale parla esplicitamente di *“integrazioni successive in conformità del paragrafo 4”* [ossia quelle richieste dall'autorità scrutinante]; e dal paragrafo 5 dell'articolo 41 del Regolamento Delegato n. 2019/980/UE, che fa riferimento al caso di *“trasmissione di bozze successive del prospetto all'autorità competente [che ben può comprendere anche quelle trasmesse a seguito di richieste dell'autorità scrutinante]”*.

stato infatti previsto all'articolo 53, comma 4, che la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non possa in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.

Con riguardo ai termini per l'invio delle informazioni supplementari previsti dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti, nella versione finale del citato comma, si è ritenuto di mantenere il termine di 10 giorni lavorativi. Tale termine, infatti, è funzionale al rispetto dei termini di conclusione del procedimento di approvazione del prospetto previsti all'articolo 8, comma 5.

Infine, con riguardo alla tempistica di approvazione dei supplementi, si ritiene che, tenuto conto del più breve termine di approvazione previsto dal Regolamento Prospetto (di cinque giorni lavorativi), sia opportuno prevedere un termine ridotto, pari a cinque giorni lavorativi, per l'invio a Consob delle informazioni supplementari e della nuova bozza di supplemento. Inoltre, in considerazione del contenuto più limitato del supplemento rispetto a quello del prospetto si ritiene di non introdurre, nel caso di specie, ulteriori termini relativi alla durata massima del procedimento istruttorio.

2.6 Pubblicazione e validità del prospetto (articoli 9 e 10 Regolamento Emittenti)

Premessa

Le modalità di pubblicazione del prospetto per i titoli sono definite dal Regolamento Prospetto e consistono, in sintesi, nella pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente, dell'offerente o degli intermediari incaricati dell'offerta, fermo restando l'obbligo di consegna (anche in forma cartacea) agli investitori che ne facciano richiesta (come previsto dall'articoli 21, par. 11 del Regolamento Prospetto). Tali modalità semplificate di pubblicazione sono state estese (articolo 9, comma 1-*bis*) anche ai prodotti diversi dai titoli.

Ciò premesso, è stato mantenuto l'obbligo (*cf.* comma 1), non più previsto nel Regolamento Prospetto, di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del supplemento approvato. A differenza dal regime attuale, inoltre, tale deposito dovrà avvenire non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione all'emittente. Il mantenimento dell'obbligo di deposito entro il termine indicato è funzionale all'assolvimento dell'obbligo, previsto dal Regolamento Prospetto, di trasmissione all'ESMA da parte della Consob (entro il medesimo termine) di tale documentazione nella versione depositata, completa della data di approvazione (data non presente nella versione approvata dalla Consob). Le restanti disposizioni dell'articolo sono state abrogate, salvo i commi 6 e 8 per i quali l'ambito di applicazione è stato limitato ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

Con riferimento ai titoli, la validità del prospetto, del prospetto di base, nonché del documento di registrazione è disciplinata dal Regolamento Prospetto (art. 12). Pertanto si è provveduto esclusivamente ad adeguare la rubrica dell'articolo 10 del Regolamento emittenti al fine di limitare l'ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli e di mantenere solamente il primo comma.

Osservazioni

Con riferimento all'obbligo di deposito presso la Consob del prospetto approvato (*cf.* articolo 9, comma 1) alcuni rispondenti hanno sollevato delle perplessità in merito al fatto che l'obbligo di

deposito del prospetto approvato alla Consob sarebbe funzionale alla tempestiva trasmissione dello stesso all'ESMA. Secondo i rispondenti, infatti, l'obbligo dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, sarebbe limitato alla comunicazione dell'approvazione del prospetto e di eventuali supplementi all'ESMA e non, invece, la trasmissione del testo di tali documenti. Inoltre, l'Autorità essendo già in possesso della versione finale del prospetto o del supplemento presentata per l'approvazione - che non può in alcun modo differire da quella che è poi depositata presso l'Autorità stessa - è in grado di trasmettere tali documenti all'ESMA.

Infine, sono stati rilevati i potenziali impatti che può avere la previsione di tale termine per il deposito alla luce delle novità introdotte dal regolamento prospetto in materia di supplemento. In particolare, l'articolo 23, paragrafo, 3 di detto Regolamento prevede che *“L'intermediario finanziario contatta gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato”*.

Tale disposizione, se letta congiuntamente con la modifica proposta l'articolo 9, comma 1, del Regolamento Emittenti, sembrerebbe comportare per l'emittente l'obbligo di pubblicare il supplemento il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'approvazione e l'obbligo contestuale di dare informazione a tutti gli investitori *retail* dell'intervenuta pubblicazione del supplemento.

Altri rispondenti alla consultazione hanno sollevato il rischio che la norma in parola possa collidere con quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento Prospetto, il quale stabilisce che *“Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto”*..

Valutazioni

In questa sede occorre chiarire che il momento della pubblicazione del prospetto, da prendere a riferimento ai fini degli ulteriori obblighi, ad esso riconnessi, previsti dal regolamento prospetto, è unicamente quello individuato dall'articolo 21, paragrafo 1, del citato Regolamento, ai sensi del quale l'emittente pubblica il prospetto *“entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alle negoziazioni dei titoli in oggetto”*. Le altre forme di pubblicazione effettuate dall'Autorità autorizzante o dall'ESMA, non essendo sotto il controllo dell'emittente, non incidono pertanto su eventuali obblighi a carico dell'emittente che decorrano dalla data di pubblicazione del prospetto.

In merito alle osservazioni pervenute circa l'obbligo di deposito del prospetto approvato, occorre rilevare che se è vero che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, si limita a prevedere che l'Autorità sia tenuta a comunicare l'approvazione del prospetto e di eventuali supplementi all'ESMA, l'articolo 21, paragrafo 5, comma 2, prevede che *“Contestualmente alla notifica all'ESMA dell'approvazione del prospetto o di un eventuale supplemento, l'autorità competente fornisce all'ESMA una copia elettronica del prospetto e dell'eventuale supplemento”*. In tal senso, nel documento posto in consultazione, si è ritenuto il deposito come funzionale ad assolvere la trasmissione all'ESMA della versione finale del prospetto, comprensiva della data di approvazione

dello stesso. Per maggiore chiarezza, pertanto, si è provveduto a modificare la rubrica dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti aggiungendo il riferimento al deposito del prospetto.

2.7 Regime linguistico (articolo 12 Regolamento Emittenti)

Con riferimento al regime linguistico, salva l'eliminazione di alcune disposizioni ripetitive del regolamento prospetto, nel documento posto in consultazione sono state confermate le attuali scelte contenute nell'articolo 12 del Regolamento Emittenti che prevedono l'utilizzo della lingua italiana solo per le offerte svolte in Italia e autorizzate dalla Consob, mentre consentono la facoltà di optare per una lingua comunemente utilizzata nel mondo degli affari allorché l'offerta non sia svolta in Italia ma autorizzata dalla Consob, ovvero nel caso l'offerta di titoli sia svolta in Italia quale Stato membro ospitante, e fermo restando che in tali casi la nota di sintesi è tradotta in italiano.

Osservazioni

In esito alle procedure di consultazione, il COMI e altri rispondenti alla consultazione hanno segnalato come prioritaria l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, di una previsione che ammetta la facoltà per gli emittenti di redigere il prospetto in una lingua comunemente accettata nel mondo della finanza internazionale (ossia, la lingua inglese) anche in occasione di offerte effettuate in Italia quale Stato membro d'origine, prevedendo, in tal caso, la traduzione in lingua italiana solo della nota di sintesi. Ciò in analogia all'approccio adottato da altri Stati dell'Unione Europea (Francia ed Olanda) in un'ottica di maggiore competitività per gli emittenti italiani.

In subordine, è stato richiesto quantomeno di prevedere l'uso dell'inglese nel caso in cui il prospetto sia relativo ad offerte svolte in Italia e rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali o nel caso in cui il prospetto sia redatto ai fini della mera ammissione alle negoziazioni dei titoli.

Secondo le opinioni raccolte, tali previsioni ridurrebbero le tempistiche istruttorie in quanto consentirebbe agli emittenti di valorizzare i contenuti dell'*offering circular*, già redatta in lingua inglese e secondo *standard* espositivi più *investor friendly*, evitando al contempo la duplicazione delle informazioni.

Inoltre, alcuni rispondenti hanno chiesto un'integrazione dell'art. 12 per chiarire come verrà applicato il regime linguistico nei casi previsti dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Prospetto relativi alla "passaportazione" dei prospetti e dei documenti di registrazione. Tali disposizioni prevedono infatti che la notifica all'autorità del paese ospitante dell'intervenuta autorizzazione del prospetto venga accompagnata "*ove applicabile*" da una traduzione del documento, istaurando il dubbio che in caso di offerte transnazionali vi debba in ogni caso essere una traduzione integrale del documento nella lingua accettata dal paese ospitante.

Valutazioni

Il tema del regime linguistico dei prospetti rappresenta uno snodo centrale ai fini della competitività della piazza finanziaria italiana. A fronte di ciò deve altresì aversi riguardo alle caratteristiche del mercato finanziario italiano e alle possibili ricadute in tema di tutela degli investitori dovute alla mancanza di un prospetto redatto in lingua italiana per quelle operazioni che si svolgono e sono autorizzate sul territorio nazionale.

Va inoltre rilevato che, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Prospetto [*cf.* il combinato disposto dell'art. 2, lett. *m*), punto *ii*), e art. 27, par. 2 e 3], con riferimento ai titoli diversi dai titoli di capitale, è possibile per l'emittente scegliere liberamente la giurisdizione in cui far approvare il prospetto e, successivamente, promuovere l'offerta in Italia traducendo solo la nota di sintesi in italiano. Pertanto, accogliendo parzialmente l'indicazione pervenuta in sede di consultazione, al fine di avvicinare il quadro giuridico domestico a quello dei principali *competitors* europei, limitando fenomeni di *forum shopping*, il testo definitivo di modifica del Regolamento Emittenti prevede la possibilità di utilizzo della lingua inglese, mantenendo ferma la traduzione in italiano della nota di sintesi, per tutti i prospetti, sia di offerta che di ammissione alle negoziazioni che abbiano ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'art. 2, lett. *m*), punto *ii*), del Regolamento Prospetto¹³ e che riguardino operazioni effettuate in Italia quale Stato membro di origine.

Non si è, invece, ritenuto di estendere l'uso della lingua inglese anche ai prospetti di offerta e/o ammissione a quotazione di titoli di capitale svolte e autorizzate in Italia quale stato membro d'origine, in quanto per tali offerte, non essendo possibile per le società italiane la scelta di una diversa giurisdizione, è stata valutata come prevalente l'esigenza di tutela degli investitori domestici connessa alla maggiore intellegibilità e chiarezza di un prospetto integralmente redatto in lingua italiana.

In particolare con riguardo alle ammissioni alle negoziazioni non precedute da offerte al pubblico e per quelle precedute da offerte rivolte ad investitori istituzionali aventi ad oggetto titoli di capitale, posto che negli ultimi anni le nuove quotazioni si realizzano prevalentemente mediante operazioni di ammissione alle negoziazioni non accompagnate da un'offerta al pubblico *retail*. Anche in tali operazioni si rinvergono esigenze di tutela degli investitori *retail* in quanto, con l'ammissione al mercato regolamentato, tali investitori possono, dal primo giorno di negoziazione, acquistare le azioni sul mercato. Quindi, anche se non rivolto immediatamente ad un pubblico *retail* di investitori, il prospetto di ammissione alle negoziazioni rappresenta comunque in questo caso un documento di rilevante per gli investitori italiani che intendano investire nel mercato secondario del titolo oggetto del prospetto.

In merito alle osservazioni relative all'ambito applicativo degli artt. 25 e 26 del Regolamento Prospetto, occorre chiarire che tali disposizioni non impongono obblighi di traduzione aggiuntivi e diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 27 del Regolamento Prospetto. Pertanto, la locuzione "ove applicabile" contenuta negli artt. 25 e 26, dovrebbe intendersi nel senso che la traduzione sarà necessaria solo laddove richiesta ai sensi dell'art. 27. Al fine chiarire tale circostanza, sono stati inseriti nell'Allegato 1, relativo al contenuto ed al formato della domanda di approvazione, dei richiami all'articolo 12 del Regolamento Emittenti, laddove è richiesta una traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi.

¹³ Si tratta dei: "titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente dei titoli sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente".

La libertà di scelta della lingua da utilizzare è peraltro già prevista dall'art. 27 par. 5 del Regolamento Prospetto per i prospetti di ammissione a negoziazione relativi a titoli di debito *wholesale* che siano destinati ad essere negoziati in un mercato riservato agli investitori qualificati o abbiano un valore nominale unitario di almeno 100.000 Euro.

2.9 Disciplina delle esenzioni (articolo 34-ter del Regolamento Emittenti)

Con riferimento alle esenzioni è stato ristretto l'ambito di applicazione del vigente comma 1 ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli in quanto, per i titoli, i casi di inapplicabilità e di esenzione sono ormai disciplinati dal Regolamento Prospetto.

Per i titoli sono previste solamente le disposizioni sulla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte il cui controvalore è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 e alcune disposizioni necessarie ai fini dell'esenzione per operazioni di offerta pubblica di scambio e fusione.

Per queste ultime, sono state inserite ai commi 2 e 3 disposizioni relative al termine di pubblicazione e trasmissione del documento di esenzione nei casi di offerta di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione/scissione (*cf.* documento di consultazione)¹⁴.

In particolare, nel caso di fusioni e scissioni è stato previsto che il Documento d'esenzione debba essere pubblicato dall'emittente almeno quindici giorni prima dell'inizio delle negoziazioni o dell'assegnazione delle nuove azioni. Per quanto riguarda le offerte pubbliche di scambio, invece, è stato previsto che il documento d'esenzione sia pubblicato e trasmesso alla Consob al più tardi entro il termine per la promozione dell'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF, ossia entro venti giorni dalla comunicazione al pubblico dell'intenzione o dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio ai sensi del comma 1 della medesima norma, e comunque contestualmente al deposito del Documento d'offerta.

Al riguardo, si segnala altresì che nel testo del Regolamento Emittenti diffuso in occasione della pubblica consultazione era stato previsto, all'articolo 34-ter, un nuovo comma 4, e all'art. 57, un nuovo comma 1, riguardante i termini per la trasmissione del documento di esenzione alla Consob ai fini dell'approvazione, in previsione delle modifiche che sarebbero state apportate al regolamento prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento *SME Listing*¹⁵. Tuttavia, poiché tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio u.s. si è provveduto ad eliminare nella versione definitiva dell'articolato il comma in argomento.

Inoltre, è stata abrogata la previsione di un prospetto semplificato per le offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti *plain vanilla* diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il cui corrispettivo totale all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000. Per tali offerte, infatti, il Regolamento Prospetto, all'art. 1,

¹⁴ Come indicato dall'ESMA, ove gli Stati Membri non prevedano la fissazione di un termine per la pubblicazione del Documento d'esenzione, la possibilità per le autorità competenti di reagire senza ritardo nei casi di non conformità del Documento agli emanandi schemi di riferimento sarebbe compromessa. Inoltre l'ESMA rileva che nei casi in cui non sia previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto le autorità competenti possono utilizzare i poteri di cui all'art. 32 del Regolamento Prospetto non correlati alla pubblicazione di un prospetto. Ad esempio l'autorità competente può richiedere all'emittente di fornire informazioni e documenti ovvero impedire un'offerta di strumenti finanziari o l'ammissione alle negoziazioni degli stessi sul mercato regolamento laddove vi sia il fondato sospetto che siano violate le disposizioni del Regolamento Prospetto.

¹⁵ Proposta di Regolamento che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

par. 4, lett. j), prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto. Contestualmente, è stato abrogato l'allegato 1M.

Ciò premesso, le esenzioni precedentemente previste per i titoli sono state applicate ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

Un'ulteriore modifica ha riguardato il regime delle esenzioni per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti ai dipendenti. Il testo vigente del Regolamento Emittenti prevede in materia una disciplina non unitaria, che si differenzia sulla base della sede legale del datore di lavoro e dell'eventuale ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari offerti. Il Regolamento Prospetto, invece, pone come unica condizione per usufruire dell'esenzione dalla pubblicazione del prospetto la predisposizione di un documento contenente elementi informativi di dettaglio sull'offerta.

Ciò premesso, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, è stato esteso l'ambito di applicazione della lettera m) del nuovo comma 4, a tutte le offerte in parola, ponendo come unica condizione per l'esenzione la predisposizione del documento informativo. Conseguentemente, si è proceduto all'abrogazione delle lett. m-bis) ed m-ter).

2.10 Regole per lo svolgimento dell'offerta (articolo 34-quinquies)

Con riguardo alle norme relative allo svolgimento dell'offerta, nell'articolo 34-*quinquies* sono state mantenute le disposizioni che disciplinano profili della materia dell'offerta non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto, in quanto costituiscono disposizioni a tutela degli investitori. Trattasi di disposizioni che sono state previste dalla Consob in virtù della delega di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del TUF vigente, la quale prevede che la *“la Consob detta con regolamento [...] d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari”*.

Inoltre, al fine di declinare in ambito nazionale quanto disposto all'art. 23, par. 3, comma 1¹⁶, del Regolamento Prospetto è stato previsto (*cf.* comma 2 dell'art. 34-*quinquies*) che il modulo di adesione all'offerta contenga l'avvertenza che l'intermediario è obbligato ad informare l'investitore sulla possibilità che sia pubblicato un supplemento, sul luogo e sul momento in cui sarebbe pubblicato e sul fatto che in tal caso l'investitore sarebbe assistito nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

Tali disposizioni, ai fini di una maggiore tutela nei confronti dell'investitore, sono state estese anche ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

¹⁶ Il quale dispone che: *“Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione.”* Analogo obbligo grava sull'emittente, ai sensi dell'art. 23, par.3, comma 3, allorché i titoli vengano sottoscritti o acquistati direttamente da quest'ultimo.

Osservazioni

Il COMI e alcuni rispondenti alla consultazione hanno rappresentato alcune criticità procedurali che renderebbero difficoltoso per gli intermediari adempiere a quanto previsto all'art. 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento Prospetto secondo il quale “*l'intermediario finanziario contatta gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato*”. Infatti, anche l'esclusivo ricorso a canali di comunicazione telematici non darebbe la certezza che l'investitore abbia ricevuto e/o letto l'informativa in tempo utile, in quanto, non tutti gli investitori potrebbero aver accesso a questi canali telematici o dare il consenso al loro uso in base alla normativa sulla “*privacy*”.

Altri rispondenti alla consultazione hanno evidenziato, inoltre, come l'intermediario non possa conoscere, *ex ante*, il luogo e il momento di pubblicazione di un eventuale supplemento, essendo questa un'informativa che appartiene all'emittente. Pertanto, sembrerebbe difficile che tale informazione possa essere riportata nel modulo di adesione che viene utilizzato nel momento di sottoscrizione e quindi in un momento in cui non è nota la eventuale pubblicazione del supplemento.

In virtù di ciò, i rispondenti hanno chiesto di chiarire le modalità con cui gli adempimenti in parola dovrebbero essere svolti. In particolare, alcuni rispondenti chiedono che venga inclusa tra le modalità di contatto ammissibile anche la pubblicazione di un avviso sul sito *internet* dell'intermediario e/o dell'emittente ovvero ancora l'invio di un messaggio di posta elettronica.

Nelle more degli approfondimenti richiesti, molti rispondenti richiedono di non prevedere l'obbligo di indicare nel modulo di adesione all'offerta le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento, abrogando la lettera *d*) dell'art. 34-*quinquies*, comma 2.

Valutazioni

In merito agli obblighi previsti dall'art. 23, par. 3, del Regolamento Prospetto va innanzi tutto chiarito che, come ribadito in una recente Q&A pubblicata dall'ESMA il 12 luglio di quest'anno, l'obbligo di informare l'investitore circa la possibilità che venga pubblicato un supplemento al prospetto (art. 23, par. 3, comma 1) deve essere adempiuto nel momento in cui l'investitore “accetta” di sottoscrivere i titoli per il tramite di un intermediario, mentre il diverso obbligo di contattare gli investitori, previsto all'art. 23, par. 3, comma 2, deve essere adempiuto alla data di pubblicazione del supplemento.

Tali obblighi discendono direttamente dal Regolamento Prospetto e, pertanto, circa le concrete modalità di adempimento dovrà farsi riferimento alle indicazioni che in merito verranno date dall'ESMA e dalla Commissione europea.

Alla luce di quanto sopra, accogliendo le istanze volte a garantire maggiore flessibilità agli intermediari circa le modalità con cui contattare gli investitori in caso di pubblicazione di un supplemento, è stata eliminata la lettera *d*) dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, che imponeva di indicare già nel modulo di adesione le modalità con cui l'intermediario contatterà l'investitore in occasione della pubblicazione di un supplemento.

2.11 Norme di correttezza (art. 34-sexies)

Con riguardo alle norme di correttezza attualmente presenti nell'articolo 34-sexies del Regolamento Emittenti, nel testo posto in consultazione sono state eliminate le disposizioni già previste dal Regolamento Prospetto, mentre è stato mantenuto, al fine di vigilare sul rispetto della parità informativa nell'ambito dell'offerta, l'obbligo per i partecipanti al consorzio di collocamento di inviare a Consob copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati.

Al fine di evitare che vi sia un disallineamento tra le informazioni rese nel prospetto per gli investitori *retail* e le informazioni fornite dall'intermediario nell'ambito dell'offerta agli istituzionali, è stato poi previsto che queste ultime vengano trasmesse anche all'emittente, prevedendo peraltro, in un'ottica di semplificazione, che la trasmissione alla Consob e all'emittente avvenga non come oggi previsto al momento della predisposizione delle informazioni, ma solo al momento della distribuzione delle stesse¹⁷.

Osservazioni

È stata valutata con favore la proposta di prevedere l'invio delle raccomandazioni al momento della distribuzione anziché al momento della predisposizione (comma 3 dell'art. 34-sexies).

Rispetto alle raccomandazioni, si è chiesto di chiarire se con tale termine ci si riferisca alle ricerche predisposte dagli analisti. In tal caso, si invita a valutare anche l'eliminazione dell'obbligo di inviare tali ricerche a Consob, dato che tale obbligo non è previsto dal Regolamento Prospetto il quale si limita, invece, a prevedere la responsabilità per la coerenza delle stesse rispetto al contenuto del prospetto.

Valutazioni

Ai fini di maggiore chiarezza, con riferimento all'identificazione delle raccomandazioni si è provveduto a inserire un richiamo alla nozione di raccomandazione fornita dal regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

Inoltre è stato modificato il comma 1 indicando in modo esplicito i soggetti ai quali si applicano le norme di correttezza. L'abrogazione del richiamo all'articolo 95, comma 2, del TUF, discende dalla necessità di allineare i soggetti tenuti agli obblighi di correttezza con quelli nei confronti dei quali la Consob può esercitare i poteri di vigilanza informativa ai sensi dell'articolo 13 escludendo, pertanto, anche sotto questo profilo le società che si trovano in un rapporto di collegamento con l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati dell'offerta.

2.12 Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati (art. 34-novies)

Nel testo posto in consultazione è stato previsto che l'art. 34-novies, relativo agli annunci pubblicitari che riportano i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, si applichi solamente ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

¹⁷ In analogia a quanto previsto in tema di diffusione delle raccomandazioni dall'art. 69-novies, comma 1 del Regolamento emittenti.

Per i titoli, infatti, il Regolamento Delegato 2019/979 (che riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica), all'art. 16, comma 1, lettera d), stabilisce che la pubblicità non può riportare “*misurazioni alternative delle prestazioni*” - a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto - per tali intendendosi “*misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.*”.

Si è ritenuto pertanto che la nozione di “rendimenti” rientrasse in quella di “misurazioni alternative delle prestazioni” prevista dal Regolamento Prospetto.

Per altro verso, è stata mantenuta anche con riferimento ai titoli la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 39-*novies*, secondo la quale gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, ne indicano le fonti. Tali disciplina, infatti, se pur non prevista dal Regolamento Prospetto, integra le disposizioni in esso contenute.

Osservazioni

In esito alla fase di consultazione sono emerse delle perplessità in merito al mantenimento, anche per i titoli, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39-*novies*. Infatti, secondo alcuni rispondenti i risultati di statistiche, studi ed elaborazione di dati, rientrerebbero tra le “*misurazioni alternative delle prestazioni*” e pertanto non dovrebbero poter essere riportati negli annunci pubblicitari (a meno che le stesse misurazioni non siano riportate anche nel prospetto).

Inoltre, l'obbligo di indicare le fonti relative ai risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati non è previsto dal Regolamento Prospetto e le fonti non sono sempre citabili in quanto il loro utilizzo è ristretto da parte del soggetto che ha predisposto il documento dal quale è estratto il dato.

Altri rispondenti, invece, hanno valutato favorevolmente la previsione di indicare tali fonti in quanto tale norma “*pare espressione di un principio di civiltà giuridica non rinunciabile*”.

Valutazioni

Al riguardo, si ritiene di mantenere, anche per i titoli, la disposizione in argomento, in quanto si reputa che i risultati di statistiche, studi ed elaborazione di dati abbiano una portata più ampia rispetto alle misurazioni finanziarie alternative individuate dal Regolamento Prospetto.

Non si è poi ritenuto di eliminare la previsione che richiede l'indicazione delle fonti relative alle statistiche in quanto detta disposizione risponde ad un principio di trasparenza e correttezza dell'informativa.

3. ENTRATA IN VIGORE

Secondo quanto disposto dall'art. 46, par. 3, del Regolamento Prospetto, i prospetti approvati conformemente alle attuali disposizioni del regolamento Emittenti, continueranno ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, se questa seconda scadenza è precedente. Pertanto nella

delibera oggetto di illustrazione è stata inserita una disposizione che replica il contenuto del citato art. 46 del Regolamento Prospetto anche per quanto riguarda le modifiche apportate al Regolamento emittenti.

4. ONERI E BENEFICI

Il Regolamento Prospetto ha tra le sue principali finalità quella di semplificare e armonizzare la normativa attualmente vigente per accrescerne l'efficienza e favorire gli investimenti all'interno dell'Unione Europea.

Tale obiettivo viene perseguito, tra l'altro, garantendo un obbligo di pubblicazione del prospetto adeguato ad ogni tipologia di emittente e favorendo la riduzione degli oneri amministrativi che hanno spesso rappresentato una barriera all'accesso al mercato dei capitali.

Pertanto, la diretta applicazione del Regolamento Prospetto nell'ordinamento nazionale non comporta oneri aggiuntivi per gli emittenti, quanto piuttosto una riduzione dei costi associati alla redazione del prospetto avuto riguardo soprattutto alle PMI che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

A livello nazionale, nel definire le modifiche regolamentari al Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento Prospetto, si è cercato di seguire la stessa linea limitando gli oneri amministrativi per gli emittenti. Per tale via, sono state introdotte alcune semplificazioni normative e procedurali riportate nella tabella seguente.

Elenco delle semplificazioni	
1	Semplificazione del contenuto della domanda di approvazione (art. 4)
2	Previsione di modalità di compilazione telematica della domanda di approvazione (art. 4)
3	Riduzione dei termini massimi per trasmettere alla Consob informazioni integrative (art. 8, comma 4- <i>bis</i>)
4	Riduzione dei termini complessivi di durata dell'istruttoria (art. 8, comma 5 e 53, comma 5)
5	Semplificazione delle modalità di pubblicazione del prospetto per i prodotti finanziari diversi dai titoli (art. 9)
6	Estensione dell'uso della lingua inglese per i prospetti aventi ad oggetto titoli di debito come definiti dall'art. 2, lett. <i>m</i>), punto <i>ii</i>), del Regolamento Prospetto (art. 12, comma 4)
7	Limitazione dei poteri <i>ex art.</i> 114 TUF alle società che appartengono al gruppo dell'emittente/offerdente (art. 13, c.1)
8	Eliminazione degli obblighi di correttezza e dei poteri di indagine nei confronti delle società che si trovano in rapporto di collegamento con l'emittente, l'offerente e il collocatore (art. 13, c.1 e art. 34- <i>sexies</i>)

9	Eliminazione di alcune informazioni sui risultati dell'offerta che l'incaricato del collocamento deve fornire alla Consob (art. 13, comma 3)
10	Eliminazione dell'obbligo di consegna del prospetto agli incaricati del collocamento (art. 34- <i>quinquies</i>)
11	Eliminazione dell'obbligo di trasmissione alla Consob della documentazione relativa a indagini di mercato e raccolta di intenzioni d'acquisto (art. 34- <i>decies</i>)

5. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO.

Ai fini della successiva revisione dell'atto verrà analizzata:

- a) la durata media dei procedimenti di approvazione del prospetto;
- b) i costi di redazione dei prospetti, con particolare riferimento alle PMI;
- c) l'utilizzo degli schemi semplificati di prospetto e dei controlli semplificati per i prospetti di contenuto analogo a quelli già approvati dall'autorità
- d) l'attuazione della disciplina del documento di registrazione universale e dei *frequent issuer*
- e) il grado di utilizzo dei prospetti semplificati previsti dal Regolamento Prospetto.

6. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

Per un esame dettagliato delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione, si rinvia all'articolato allegato al presente documento.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI	<i>Nella colonna a destra sono evidenziate, in grassetto/barrato, le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>	PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI
Capo I Disposizioni generali		Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile)		Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile)
1. Nel presente Titolo si intendono per: <ul style="list-style-type: none"> a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi: 	Sono state confermate le modifiche all’articolo 3 come sottoposte alla consultazione.	1. Nel presente Titolo si intendono per: <ul style="list-style-type: none"> a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi; c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</p> <p>2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</p> <p>3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;</p> <p>4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;</p> <p>5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;</p> <p>e) "piccole e medie imprese": le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;</p> <p>2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;</p> <p>3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;</p> <p>d) "società con ridotta capitalizzazione di mercato": una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione</p>		<p>di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;</p> <p>e) "documento di esenzione": il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), e paragrafo 5, lettere e) e f), del regolamento prospetto;</p> <p>f) "domanda di approvazione": la comunicazione con cui si chiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1, e dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.</p> <p>b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p> <p>c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;</p> <p>d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.</p> <p>e) “documento di esenzione”: il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g) e paragrafo 5 lettere e) e f) del regolamento prospetto;</p> <p>f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si richiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 e dell'articolo 113, comma 1 del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.</p>		
<p>Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>		<p>Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>
<p>Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate</p>	<p>Ad esito della consultazione si è ritenuto di specificare al comma 1 che la domanda di approvazione è presentata in formato elettronico, come peraltro già avviene nella prassi.</p> <p>Inoltre, è stato previsto che la Consob possa prevedere ulteriori modalità informatiche di invio della stessa, al fine di semplificare ulteriormente le procedure d'invio della domanda di approvazione.</p>	<p>Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>alla Consob deall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>		<p>particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del pProspetto d'offerta)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98 bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito nel presente regolamento.</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p> <p>4. ...omissis...</p>	<p>Al comma 1 è stata effettuata una modifica formale per tener conto del fatto che attualmente nel regolamento emittenti non vi sono schemi di prospetto relativi a prodotti diversi da titoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del prospetto d'offerta)</p> <p>21. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito in via generale nel presente regolamento.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4 bis. Il documento di registrazione previsto dall'articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.</p> <p>5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.</p> <p>6. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.</p> <p>7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.		
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:</p> <p>a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;</p> <p>b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:</p> <p>1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;</p> <p>2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti</p>	<p>L'articolo 6 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>in ambito comunitario.</p> <p>2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.</p> <p>2. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.</p> <p>3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;</p> <p>b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto</p>	<p>L'articolo 7 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>del prospetto;</p> <p>e) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.</p> <p>4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. La comunicazione domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione domanda di approvazione prende data dal giorno in cui perviene pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritta. Le informazioni ed i documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.</p>	<p>La maggioranza dei rispondenti ha sollevato delle perplessità sulla proposta di modifica del comma 1-bis, in quanto è stato osservato che il termine <i>“mutamento sostanziale dell'operazione”</i> non risulta ben definito lascerebbe ampi margini di apprezzamento discrezionale. Ciò comporterebbe che l'emittente non può prevedere, <i>ex ante</i>, se una determinata nuova informazione che intende inserire nel prospetto possa essere tale da determinare la decadenza dell'istruttoria o meno.</p> <p>In accoglimento delle predette osservazioni si è ritenuto di non confermare nel testo finale la proposta e dunque abrogare il comma 1-bis.</p> <p>Tuttavia, al fine di garantire l'ordinato e corretto svolgimento dell'istruttoria sono stati individuati al comma 5 i casi (operazioni straordinarie, modifiche del governo societario o del piano aziendale, pubblicazione di nuove informazioni finanziarie) al verificarsi dei quali non si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. La domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni ed i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni, tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione, determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.</p> <p>4. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.</p> <p>3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.</p> <p>4. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, Sse la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità decadenza, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di improcedibilità decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'art. 20, paragrafo 4 del regolamento prospetto, le</p>	<p>applicano i termini di durata massima del procedimento previsti dal medesimo comma (v. <i>supra</i> paragrafo 2.5 della relazione illustrativa). Infatti, al verificarsi di una delle fattispecie indicate, la Consob ha la necessità di procedere ad ulteriori controlli per l'espletamento dei quali il termine massimo fissato al comma 5 per l'interazione con le controparti potrebbe non essere sufficiente.</p> <p>Al comma 4-bis, è stata estesa la previsione di un termine ridotto, pari a cinque giorni lavorativi, anche con riguardo alle informazioni supplementari richieste dall'Autorità in occasione di un supplemento al prospetto. Ciò, in quanto il Regolamento Prospetto prevede, per tale fattispecie, tempi di approvazione più brevi (di cinque giorni lavorativi) rispetto ai termini previsti per approvazione prospetto (dieci o venti giorni lavorativi a seconda dei casi). Infine, si chiarisce che, in considerazione del contenuto limitato del supplemento rispetto a quello del</p>	<p>titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dal comma 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'art. 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.</p> <p>5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.</p> <p>5. Nei casi di richieste di modifiche o di informazioni supplementari previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento prospetto, e entro settanta sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento prospetto, 70 giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende datadomanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto</p>	<p>prospetto, si è ritenuto di non prevedere alcun termine massimo di durata del procedimento istruttorio.</p> <p>Per l'aggiunta apportata al comma 5 si veda il commento relativo alla modifica di cui al comma 1-<i>bis</i>.</p>	<p>comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.</p> <p>7. ... <i>omissis</i>...</p> <p>8. ... <i>omissis</i>...</p> <p>9. ... <i>omissis</i>...</p> <p>10. ... <i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:</p> <p>a) l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;</p> <p>e) l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;</p> <p>d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'AESFEM e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>e) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi</p>	<p>È stata modificata la rubrica dell'articolo 9, al fine di meglio specificare e chiarire che le due fasi, deposito e pubblicazione, sono distinte e non correlate l'una all'altra.</p> <p>In tema di deposito, si ritiene utile chiarire che tale obbligo è stato mantenuto in quanto funzionale alla trasmissione all'ESMA della versione finale del prospetto, comprensiva della data di approvazione dello stesso.</p> <p>Inoltre, con l'occasione si chiarisce che l'eventuale pubblicazione del prospetto approvato o del supplemento, da parte Consob e/o dell'ESMA, non produce effetti in capo all'emittente o all'offerente.</p> <p>Eventuali obblighi per l'emittente e/o l'offerente, come ad esempio l'obbligo di informare l'investitore in caso di pubblicazione di un supplemento, hanno effetto dal giorno in cui il prospetto è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione, secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione.</p> <p>1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica o del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli oggetto dell'offerta o del regolamento dell'offerta. Si applica l'articolo 21, paragrafo 11, del regolamento prospetto.</p> <p>2. ...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, o del regolamento dell'offerta. Si applica l'art. 21, paragrafo 11 del regolamento prospetto.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate.</p>	<p>pubblicato ai sensi del paragrafo 1, dell'articolo 21, del Regolamento Prospetto (“Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto”).</p> <p>La modifica al comma 1-bis discende da talune perplessità sollevate sul riferimento alla fase di “regolamento d'offerta”. La modifica chiarisce che ci si riferisce agli intermediari incaricati del <i>settlement</i> e quindi del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli.</p>	<p>3. ...omissis...</p> <p>4. ...omissis...</p> <p>5. ...omissis...</p> <p>6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti diversi dai titoli, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.</p> <p>3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 10.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta</p>	<p>È stata confermata l'abrogazione dell'articolo 11.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione; e) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione. 2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM. 3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto. 4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 12. Per le modifiche apportate in materia di prospetto di ammissione alle negoziazioni si veda l'articolo 53, comma 5.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>redatto in lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l'offerta, oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se: a) l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p>		<p>lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.</p> <p>3. Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se: a) l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante; b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro di origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punti ii), del regolamento prospetto.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1 bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34 ter, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>5. Neil caso previsto dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono contestualmente trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni</p>	<p>Si è ritenuto di confermare l'applicazione dei poteri di vigilanza informativa di cui agli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, del TUF, in capo ai soggetti che si trovano in rapporto di controllo con l'emittente, l'offerente o con gli intermediari (in linea con quanto disposto dagli articoli 95, comma 2, e 97, comma 2, del TUF).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore. <p>indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.</p> <p>4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.</p>		<p>collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.
<p style="text-align: center;">Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia; d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; 	<p>È stato confermato il testo sottoposto alla consultazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia;

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo, paragrafo 2 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, –il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva</p>		<p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>		<p>all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p>		<p>Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p>
		<p>Sezione I Disposizioni generali</p>
	<p>Si è provveduto ad eliminare il richiamo alla Sezione IV, ormai abrogata,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Obblighi generali)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d'offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.</p> <p>2. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICVM, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.</p> <p>3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.</p> <p>4. Per le offerte di quote o azioni di fondi di cui alla</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	indicando per esteso il riferimento ai FIA italiani e UE chiusi.	Sezione IV di FIA italiani e UE chiusi , l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.
Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi		Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A.</p> <p>2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'articolo 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p>	È stata confermata l'abrogazione degli articoli 23, 24, 25 e 26, in quanto le relative disposizioni sono state trasposte nel testo dell'articolo 13-bis.	<p>Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p> <p>2 bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;</p> <p>b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;</p> <p>e) gli specifici costi applicati in Italia;</p> <p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.</p> <p>2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>2-bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	<p>A seguito della revisione dell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti, l'Allegato 1-<i>bis</i> (inserito dopo l'Allegato 1B) è divenuto il nuovo Allegato 1D.</p> <p>Dunque, si è provveduto ad aggiornare il richiamo a tale Allegato nel testo della norma in commento.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V-<i>bis</i> FIA italiani riservati</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le Sgr, prima della conclusione dell'investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l'acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'allegato 1D-<i>bis</i>. (...)</p>
<p>Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>		<p>Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>ter</i> (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>1. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1,</p>	<p>Al fine di mantenere invariata la numerazione dell'attuale comma 1, più volte richiamato in altre disposizioni del regolamento, si è provveduto a inserire i nuovi commi 01, 02 e 03, conformemente a quanto sottoposto alla consultazione del mercato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>ter</i> (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF.</p> <p>3. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il Documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p> <p>15. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-<i>bis</i>, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 2635, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto</p>	<p>Il comma 3 è rimasto invariato.</p> <p>I commi 2, 4, 5 e 6, sono stati abrogati.</p> <p>Non è stato confermato l'inserimento della previsione di cui al comma 4, nel testo proposto in consultazione, per tener conto delle modifiche che sarebbero state apportate al Regolamento Prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento <i>SME Listing</i>, in considerazione del fatto che tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio 2019.</p>	<p>4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico.</p> <p>03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p> <p>15. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-<i>bis</i>, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 35, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 20307 del 29 ottobre 2007 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p> <p>c) aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;</p> <p>d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;</p> <p>d-bis) ...omissis...;</p> <p>e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g);</p> <p>f) aventi ad oggetto FIA OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;</p> <p>g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;</p> <p>h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti</p>		<p>legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati;</p> <p>c) il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;</p> <p>d) diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;</p> <p>e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g);</p> <p>f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;</p> <p>g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;</p> <p>h) emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;</p> <p>i) offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>da uno Stato membro;</p> <p>i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;</p> <p>j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno</p>		<p>datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.</p> <p>2. ...omissis... .</p> <p>36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p> <p>4. ...omissis... .</p> <p>5. ...omissis... .</p> <p>6. ...omissis... .</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>m bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>m ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:</p> <p>1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE;</p> <p>n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.</p> <p>2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.</p> <p>36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all'Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>1) il corrispettivo totale dell'offerta all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;</p> <p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.</p> <p>6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409 <i>bis</i>, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p> <p>2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.</p> <p>7. ...omissis... .</p> <p>8. ...omissis... .</p>		
<p>Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p>Art. 34-<i>quinquies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p>		<p>Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p>Art. 34-<i>quinquies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p>
<p>1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione presso gli intermediari incaricati del collocamento.</p> <p>2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;</p>	<p>La modifica alla lettera c) è volta a precisare che le informazioni da inserire</p>	<p>1. ...omissis... .</p> <p>2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;</p> <p>b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto-;</p> <p>c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e-o 3, del regolamento prospetto, a seconda dei</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto-;</p> <p>c) le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto;</p> <p>d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l’investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento.</p> <p>3. L’avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera a).</p> <p>4. L’offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.</p> <p>5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all’offerta. Salvo diverso accordo tra l’emittente ovvero l’offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest’ultimo.</p> <p>6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.</p>	<p>nel modulo devono essere quelle previste dal comma 1 o 3 dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto, a seconda che i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario ovvero direttamente dall’emittente.</p> <p>Non è stata confermata la proposta di inserimento della lettera d), al comma 2, al fine di riscontrare le richieste pervenute in sede di consultazione. Infatti, secondo quanto osservato dai rispondenti, l’obbligo di prevedere <i>ex ante</i> le modalità, peraltro non indicate dal regolamento prospetto, con le quali l’investitore sarà contattato rappresenta un ulteriore ostacolo all’adempimento delle disposizioni del regolamento prospetto (cfr. articolo 23, paragrafo 3), secondo le quali l’intermediario deve informare l’investitore il giorno stesso in cui il supplemento è pubblicato.</p>	<p>casi ivi previsti.</p> <p>d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l’investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento.</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. L’offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.</p> <p>5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all’offerta. Salvo diverso accordo tra l’emittente ovvero l’offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest’ultimo.</p> <p>5-bis6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-sexies (Norme di correttezza)</p> <p>1. I soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e</p>		<p style="text-align: center;">Art. 34-sexies (Norme di correttezza)</p> <p>1. I soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico L’emittente, l’offerente, l’intermediario</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 1216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/304[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.</p> <p>2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:</p> <p>a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;</p> <p>b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.</p> <p>3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori</p>	<p>È stato modificato il comma 1 indicando in modo esplicito i soggetti ai quali si applicano le norme di correttezza. L'abrogazione del richiamo all'articolo 95, comma 2, del TUF, discende dalla necessità di allineare i soggetti tenuti agli obblighi di correttezza con quelli nei confronti dei quali la Consob può esercitare i poteri di vigilanza informativa ai sensi dell'articolo 13 escludendo, pertanto, anche sotto questo profilo le società collegate.</p> <p>A fini di maggior chiarezza, con riferimento all'identificazione delle raccomandazioni, è stato inserito un richiamo alla definizione di raccomandazione fornita dal regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), relativo agli abusi di mercato.</p>	<p>incaricato dell'offerta, nonché i soggetti che si trovano in rapporto di controllo con essi e quelli che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 1216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/304[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.</p> <p>2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:</p> <p>a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;</p> <p>b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.</p> <p>3. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 35), del regolamento (UE) n. 596/2014, alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione.</p> <p>3-bis4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.</p>		
<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>2.b) Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>3.c) Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.</p>	<p>Sono state confermate le modifiche apportate al testo dell'articolo 34-octies.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;</p> <p>c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101,</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4-d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>4-bis2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>		<p>comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>novies</i> (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:</p> <p>a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p> <p>b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p>c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</p>	<p>È stata confermata la modifica all'art. 34-<i>novies</i>, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>novies</i> (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:</p> <p>a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p> <p>b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p>c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.</p>		<p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, Pprima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché:</p> <p>a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;</p> <p>b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'art. 34-decies.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>e) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;</p> <p>d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>		
<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p>		<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E QUOTE O AZIONI DI OICR</p>
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:</p> <p>a) “sponsor” e “listing partner”: l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari;</p> <p>b) “obbligazioni strutturate”;</p> <p>1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'art. 51.</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:</p> <p>a) “sponsor”: l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione all'ae negoziazione i di titoli in un mercato regolamentato;</p> <p>b-bis) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;</p> <p>2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.</p> <p>b-bis) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p>		<p>ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o la persona il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato H dal soggetto</p>	<p>In considerazione dell'avvenuta abrogazione degli Allegati 1F e 1M, si è provveduto a sostituire integralmente l'Allegato 1, ora composto dagli Allegati 1A, 1B e 1C (quest'ultimo era in</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato II ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dalla persona del soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona del soggetto che chiede l'ammissione.</p>	<p>precedenza l' II) e dall' Allegato 1-<i>bis</i>.</p>	<p>indicati.</p> <p><i>1-bis.</i> Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dal soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p><i>1-ter.</i> Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o del soggetto che chiede l'ammissione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi</p>	<p>Si è provveduto a sostituire integralmente l'articolo.</p> <p>Sono state confermate le modifiche ai commi 1, 2 e 3, salvi i necessari adattamenti conseguenti al cambio della numerazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-<i>bis</i>, e 5, e-7 9, comma 1, 12, 13-<i>bis</i>, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, e 7, 8, 9 e 10, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p>	<p>È stato introdotto il nuovo comma 4, nell'ottica di assicurare un approccio proporzionato nel controllo dei prospetti riguardanti titoli diversi dai titoli di capitale che siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere accesso oppure abbiano un valore nominale unitario di almeno 100 mila euro. In tali casi, ove l'emittente si sia avvalso dalla facoltà prevista dall'articolo 41, del regolamento delegato 2019/980 (secondo la quale se il prospetto è sostanzialmente analogo ad un prospetto precedente autorizzato viene prevista una procedura semplificata di controllo), i termini di durata massima dell'istruttoria sono ridotti a 20 giorni, in deroga all'articolo 8, comma 5.</p>	<p>trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p> <p>4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede del gestore del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>e) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del</p>	<p>È stata confermata l'abrogazione dell'articolo 56.</p>	<p>Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p><i>...omissis...</i></p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera e), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 5, 6 e 7.</p> <p>6. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.</p> <p>7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 8.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini delle esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell'articolo 34-ter.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, l'obbligo di pubblicare</p>	<p>Nel testo del comma 1 in consultazione si era tenuto conto delle modifiche che sarebbero state apportate al Regolamento Prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento <i>SME Listing</i>. Poiché tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio u.s. si è provveduto ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'esenzione<i>i</i> prevista<i>e</i> dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, il commai 02 e-4 dell'articolo 34-ter.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p>a) ...omissis...;</p> <p>b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;</p> <p>e) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso</p>	<p>adeguare nella versione definitiva dell'articolo il comma in argomento.</p> <p>È stata confermata la modifica del comma 2.</p> <p>I successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8, sono stati abrogati e dunque è stato sostituito integralmente l'articolo.</p>	<p>antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli;</p> <p>g) ...omissis...;</p> <p>h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:</p> <p>1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;</p> <p>2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>comunitaria;</p> <p>3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;</p> <p>4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;</p> <p>5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;</p> <p>6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;</p> <p>7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;</p> <p>i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:</p> <p>1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;</p> <p>3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;</p> <p>4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>l) ...omissis...;</p> <p>m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p> <p>Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4.</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1 bis.</p> <p>5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all'interno dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;</p> <p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p>1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti</p>	<p>L'articolo 58 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.		
Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti		Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
Art. 59 (OICR italiani)		Art. 59 (OICR italiani)
<p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34 octies e 34 novies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>	Il comma 2 è stato abrogato.	<p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>comma 6, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.</p> <p>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>		<p>5. ...omissis...</p> <p>6. ...omissis...</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies.		
<p style="text-align: center;">Capo IV</p> Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari titoli		<p style="text-align: center;">Capo IV</p> Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli
<p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la comunicazione domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione domanda di approvazione è redatta in conformità all' modello in Allegato II, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 63.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.</p> <p>4. Si applica l'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre, Nel caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>		<p>particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>3. ... <i>omissis</i>...</p> <p>4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>
		<p>TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA</p> <p>(...)</p> <p>Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	<p>È stato adeguato il richiamo all'esenzione prevista dall'art. 34-ter, nuovo comma 01, per i casi di offerta di titoli di capitale in esenzione dall'obbligo di prospetto.</p> <p>Analoga modifica è stata apportata al testo dell'Allegato 3A, Schema n. 2, del Regolamento Emittenti, in tema di relazione illustrativa dell'organo amministrativo.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione IV</p> <p style="text-align: center;">Informazione su operazioni straordinarie</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</p> <p>(...)</p> <p>1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 01 lettera e), mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>(...)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di</p>	<p>È stato confermato l'inserimento del nuovo articolo 81.1.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V</p> <p style="text-align: center;">Informazione periodica</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 81.1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Documento di registrazione universale)</i></p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento Prospetto.</p>		<p>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto.</p>

Allegato 1 A (Testo Modificato)	OSSERVAZIONI
<p><i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa.</i></p> <p><i>1) <u>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche</u></i></p> <p>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazione domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell'offerta, l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999).</p> <p>A) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un</p>	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

a) Data e luogo della comunicazione **domanda di approvazione**

b) Oggetto della comunicazione **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):

Comunicazione **Domanda di approvazione** ai sensi ~~dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019~~ **dell'articolo 42, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019,** degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di ~~strumenti finanziari~~ titoli]

OPPURE

Comunicazione **Domanda di approvazione** ai sensi ~~dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019,** dell'art. 94 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]

OPPURE

Comunicazione **Domanda di approvazione** ai sensi ~~dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019,** dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]

In data 21 giugno 2019 sono stati pubblicati i due regolamenti delegati elaborati dalla Commissione Europea (Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e Regolamento Delegato (UE) 2019/979). Pertanto al punto b), e in tutte le altre parti dell'Allegato 1 A, è stato aggiornato il rinvio alla normativa europea.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

c) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec**, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e dei termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

~~da bis)~~ Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec** e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)

e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

~~fe)~~ Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~ **processo di controllo** [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta ~~in corso d'~~ **nel corso del istruttoria processo di controllo**]

In considerazione del fatto che la domanda di ammissione a quotazione da allegare alla domanda di approvazione, potrebbe non essere disponibile alla data della domanda di approvazione, è stato previsto che la stessa possa essere inoltrata in un momento successivo. Inoltre, la specifica chiarisce che, nel caso di specie, il mancato inserimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e alle

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

gf) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** e dell'eventuale ~~del~~ soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, ~~numero fax~~ *pec* e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche** alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

hf bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi ~~proporzionati~~ **semplificati, precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente** di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 *bis* del medesimo Regolamento

if ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente **di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente** agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 *ter* del medesimo Regolamento

lf quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo. 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]

m) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), ~~del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**

negoziazioni non costituisce elemento di incompletezza della domanda di approvazione.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~ng~~) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

~~o4~~) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

"I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

B) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale**

a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**

b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 4 bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]~~

OPPURE

~~Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 5, comma 4 bis, 6 e 8 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]~~

OPPURE

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 -113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e~~

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~modificato ... [nel caso di **presentazione di una domanda di approvazione di un documento di registrazione universale.**] **mera ammissione alle negoziazioni.** Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]^(*)~~

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.

~~de) Individuazione dei soggetti che **effettuano** **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec**, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono~~

~~d) **Sintetica descrizione dell'Emittente, comprensiva almeno delle più recenti vicende societarie della Società e della tipologia di attività svolta**~~

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni-modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e al documento di registrazione e documento di registrazione universale che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

fe-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema ~~proporzionato~~ **semplificato, di cui precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento**

ge-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente ~~che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta~~ di optare per la redazione di un **documento di registrazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente** ~~prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento~~

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]

i) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

Si è provveduto ad abrogare la lettera d), relativa alla sintetica descrizione dell'emittente, in analogia alle modifiche apportate al facsimile della struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento dove è stata eliminata la sintetica descrizione dell'operazione.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

lf) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

mg) Sottoscrizione:

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto **o di un prospetto di base** nella forma di documenti distinti – Nota informativa ~~sugli strumenti finanziari sui titoli e nota di sintesi~~**

a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**

b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema*):

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129** ~~degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 45, comma 5, e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ...~~ [*nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di ~~strumenti finanziari titoli~~*]

OPPURE

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129** ~~dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 4 5, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ...~~ *[nel caso di sola offerta pubblica]*

OPPURE

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129** ~~dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ...~~ *[nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]*

*c) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono*

d) ~~Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

*de) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza ~~Indicazione dei Capitoli del documento di registrazione in relazione ai quali si siano verificati eventuali cambiamenti rilevanti o sviluppi recenti delle informazioni, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/1998~~ *[in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche]**

*ef) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in*

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~**processo di controllo** [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta ~~in~~ nel corso ~~del~~ istruttoria***processo di controllo**]

~~f)~~ **Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e alla nota informativa sugli strumenti finanziari titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob**

~~g-bis)~~ **Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sugli sui strumenti finanziari titoli conformemente allo schema proporzionato semplificato precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 bis del medesimo Regolamento**

~~h-ter)~~ **Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo. 1, del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento**

i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]

l) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del ~~Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019^{8-bis}

m) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domande di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

"I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui ~~strumenti finanziari~~ **titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del ~~Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del ~~Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**^{18 19 20}

A) Offerte al pubblico di ~~prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione~~ titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:

a) la bozza di ~~il~~ prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento

¹⁸ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta. Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti nella comunicazione possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

¹⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione comunicazione ex art. 4 del Regolamento per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

²⁰ Nel caso di redazione del prospetto costituito da documenti distinti in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];~~

b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽²¹⁾; una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente^{8-ter};

d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei ~~prodotti finanziari~~ **titoli** offerti^{22 23};

²¹ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

²² Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i ~~prodotti finanziari~~ **titoli** saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta

⁸ ~~Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione~~

²³ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

^{8-bis} **Il richiamo fatto alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato

^{8-ter} **Ove non già inclusi nella documentazione da trasmettere ai sensi della lettera c) dell'art. 42 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.**

⁹ Tale previsione si applica soltanto alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

- e) copia delle delibere in base alle quali i ~~prodotti finanziari~~ **titoli** sono stati o saranno emessi o ceduti ^{24 25 8-ter} ;
- f) ~~copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~
- f) ove non già contenute nel prospetto **o incorporate mediante riferimento, le** relazioni con le quali la società di revisione ha espresso, ai sensi dell'art. 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio⁸;
- g) ove non già contenute nel prospetto **o incorporate mediante riferimento, le** relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;
- ~~i) in caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;~~
- h) in caso di richiesta, ai sensi **degli articoli 25 e 26, del regolamento (UE) 2017/1129** dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione **del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile²⁶** nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista;

²⁴ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

²⁵ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**.

¹⁰ ~~Tale previsione si applica alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale~~

²⁶ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento⁹ ;~~

~~k) dichiarazione con la quale l'emittente attesti di non avere presentato o di non avere intenzione di presentare all'autorità competente di un altro Stato membro, istanza di approvazione di un prospetto riferito ad identici strumenti con riferimento al periodo di validità del prospetto di cui si chiede l'approvazione¹⁰ ;~~

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o dalle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

l) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti .

* * *

B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti

Alla comunicazione indicata ~~dall'articolo 23, comma 1,~~ e dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;</p> <p>b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta;</p> <p>per i FIA immobiliari sono altresì allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine:</p> <p>e) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;</p> <p>d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c) (**).</p>	
ALLEGATO 1F	
<i>Offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato Informazioni da inviare alla Consob</i>	
<p>La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 3, deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; 2. i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore; 3. in caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da 	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati;</p> <p>4. nel caso in cui il prospetto preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati, il numero di prodotti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali prodotti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori qualificati, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima</p>	
ALLEGATO 1C	
<p><i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche [oppure ai sensi dell'articolo 52, del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni], e documentazione da allegare alla comunicazione domanda di approvazione, prevista dall'articolo 52, del Regolamento, per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli</i></p> <p>1) <i>Comunicazione domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52, del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'articolo. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni]</i></p> <p>Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all' Allegato 1A, punto 1).</p>	<p>Stante l'abrogazione degli allegati 1F e 1M si è ritenuto di rinumerare gli allegati ricompresi all'interno dell' Allegato 1. Pertanto, l' Allegato 1I diventa Allegato 1C.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prevista dall'articolo 52, del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari **sui titoli**.^{27 28 29}

Tavola 1

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale**

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del **di un** prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale** (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) **la bozza di prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale**

²⁷ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, **indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.)** dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

²⁸ Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito **costituito da documenti distinti**, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione **del documento di registrazione o di un il documento di registrazione universale**, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

²⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, **su carta intestata**, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. **Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

schema viene applicato];

~~a) b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo. 2, dalla lettera a) alla lettera i), del del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019~~ **Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 ⁴;**

c) copia dello statuto vigente dell'emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione⁵;

~~b) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione~~

~~e) ...omissis...;~~

~~d) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~

~~de) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento ³⁰⁶ in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26, del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di~~

⁴ Il richiamo fatto in questa lista di allegati alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato. Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, **Tale indicazione rileva solo se i documenti in esame non sono stati trasmessi ai sensi della lettera c) del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile³¹;-

e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente;

f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata se già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;

g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;

h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di

Si è provveduto ad integrare il testo della lettera f) per chiarire che la copia della domanda di ammissione a quotazione deve essere allegata alla domanda di approvazione solo nel caso in cui la stessa sia già stata trasmessa al gestore del mercato. La specifica, inoltre, mira a chiarire che l'eventuale assenza dell'allegato non sarà valutato come elemento di incompletezza della domanda di approvazione.

³¹ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- ~~gli strumenti finanziari~~ i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi ~~agli strumenti finanziari~~ ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi ~~strumenti finanziari~~ titoli che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già ~~strumenti finanziari~~ titoli negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro ~~strumenti finanziari~~ titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un revisore legale nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Tavola 2

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione ~~per la pubblicazione~~ del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) **in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile³² in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto qualora necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.**

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 3

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

³² Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

3.1 Obbligazioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2, del Testo Unico~~ **6, del regolamento (UE) 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche;
- La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui

Si è ritenuto di eliminare il periodo in quanto le relative disposizioni sono già disciplinate dagli allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Inoltre, nel testo proposto in

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>volontariamente l'emittente si sottopone.</p> <p>In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.</p> <p>Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; - non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. <p>La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.</p> <p><u>3.2 Obbligazioni emesse da enti locali</u></p> <p>Alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.</p> <p>Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione: copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.</p>	<p>consultazione si era già provveduto ad abrogare un'analogo disposizione all'Allegato 1 A.</p>
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:
 - dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
 - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;~~
- ~~b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

~~Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:~~

- ~~e) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

* * *

~~Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1~~

3.5 Obbligazioni bancarie

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:~~

~~la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.~~

Tavola 4

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei warrant;
- b) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1. **Tavola 5**

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2, del Testo Unico~~ **76 del regolamento 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
 - 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
 - dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile~~

Si è ritenuto di eliminare il periodo in quanto le relative disposizioni sono già disciplinate dagli allegati al

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione: copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~59~~**52**, comma ~~21~~, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento ~~Delegato ... del 14.3.2019~~ **Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

- d) per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi;

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~60~~**52**, comma ~~41~~, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento ~~Delegato ... del 14.3.2019~~ **Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** n. 809/2004/CE e successive modifiche

Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Inoltre, nel testo proposto in consultazione si era già provveduto ad abrogare un'analogo disposizione all'Allegato 1 A.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

- e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
 - g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
 - h) copia del regolamento del FIA;
 - i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
 - l) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
 - m) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento del FIA;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano

subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2 del Testo Unico~~ **6 del Regolamento 2017/1129**
- copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- copia delle relazioni di rating;

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

ALLEGATO 1M

~~*Schema di Prospetto semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99*~~

~~*(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)*~~

INTESTAZIONE

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~Denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento intervengono nell'operazione.~~

~~Prospetto per l'offerta al pubblico di [...]~~

~~[denominazione del prestito, codice ISIN]~~

~~Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob".~~

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.
DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde /impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI	
PREZZO DI EMISSIONE E VALORE	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

NOMINALE UNITARIO	del valore nominale unitario.		
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).		
DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.		
DATA DI SCADENZA	Indicazione della data di scadenza.		
CEDOLE LORDE	Indicazione della modalità di calcolo delle cedole, della periodicità di pagamento e delle date di pagamento. Qualora il tasso sia fisso, indicazione del tasso di interesse nominale annuo e del valore corrispondente alla periodicità della cedola. Qualora il tasso sia variabile indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 1, 3, 6, 12 mesi) e dello spread applicato, ovvero del meccanismo di calcolo della cedola variabile.		
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Indicazione del rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un analogo titolo di stato italiano di pari durata		
GARANZIE	Indicazione di forme di garanzia di terzi che assistono l'emissione al di fuori del patrimonio dell'emittente		
CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'	Indicazione delle modalità di negoziazione delle obbligazioni, ovvero:		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

	<p>—negoziazione su mercati regolamentati, MTF, o internalizzatori sistematici;</p> <p>—impegno al riacquisto degli strumenti da parte dell'emittente con criteri e meccanismi di pricing prefissati;</p> <p>—adozione da parte dell'intermediario distributore o che opera in contropartita diretta di regole interne formalizzate per la negoziazione degli strumenti</p>	
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Indicazione dell'ammontare delle spese e commissioni a carico del sottoscrittore.	
REGIME FISCALE	Indicazione del regime fiscale applicabile.	
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	Indicazione del termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	
LEGISLAZIONE , FORO COMPETENTE	Indicazione della legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e del foro competente.	
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA		
PERIODO DI OFFERTA	Periodo di efficacia dell'offerta, comprese possibili modifiche, descrizione della modalità di sottoscrizione e indicazione dei collocatori.	
AMMONTARE TOTALE , NUMERO TITOLI, TAGLIO MINIMO	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; numero titoli offerti; taglio minimo	
DATA DI REGOLAMENTO	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

	finanziari.		
FATTORI DI RISCHIO	<p>Dovranno essere adeguatamente rappresentati i fattori di rischio con particolare riguardo al rischio di credito (considerando, in ogni caso, quantomeno che l'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza), al rischio di mercato (considerando, in ogni caso, quantomeno che in caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all'emittente, e che, per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo) e al rischio di liquidità/liquidabilità [da specificare anche alla luce del box "CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ"]</p>		
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO			
Inserire elenco della documentazione a disposizione del pubblico, e relative modalità di accesso (almeno sito internet anche di terzi) quali ad esempio, bilanci, policy di negoziazione, regolamento del prestito.			
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ			
PERSONE RESPONSABILI	Sottoscrizione del responsabile delle informazioni fornite nel presente prospetto.		